

Proposta N° 261/ Prot. Data 08/07/2015		
---	---	--

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 232 del Reg. Data 08/07/2015	OGGETTO :	<i>Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale "Benessere" di Alcamo per il periodo dal 10/06/2015 al 31/12/2015</i>
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 19,50 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo per il periodo dal 10/06/2015 al 31/12/2015;*

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che con D.P.R.S. n. 600 del 13/08/2014 sono stati approvati gli standards strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;

Premesso che, a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, sono arrivati nel territorio italiano, tra gli altri, minorenni che, non avendo la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, si trovano, per qualsiasi causa, nel nostro territorio privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;

Esaminata la nota del Comune di Messina del 10/06/2015 prot. n. 138685 pervenuta a questo Ente in data 17/06/2015 prot. n. 27338 con la quale su disposizione della Questura di Messina si conferma l'inserimento di n. 7 minori stranieri non accompagnati presso la Comunità Alloggio “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale “Benessere” di Alcamo;

Esaminata la nota della Cooperativa Sociale “Benessere” di Alcamo del 10/06/2015 pervenuta a questo Ente in data 17/06/2015 con prot. 27338 con la quale comunica l'avvenuto inserimento in data 10/06/2015 di n. 7 minori stranieri non accompagnati presso la propria Comunità Alloggio “La Speranza” di Alcamo, giusto verbale di affidamento e trasferimento del 10/06/2015 del Comune di Messina Dipartimento Politiche Sociali;

Considerato che la Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo con sede legale in Alcamo Via Porta Palermo, 78 è in possesso ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 22/86 dell'autorizzazione a funzionare per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori di età 14-18 anni, di genere maschile presso la Struttura di accoglienza di secondo livello “La Speranza” sita in Alcamo Via Carlo Levi, n. 7 per una ricettività di n. 12 unità, giusto Decreto n. 17008 del 13/05/2015 (autorizzazione limitata al 31/12/2015) più ampliamento di 2 unità rif. circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della famiglia e delle politiche Sociali della Regione Siciliana;

Vista la circolare n. 5 del 09/07/2013 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, avente per oggetto il rimborso ai Comuni per le spese relative al ricovero dei minori disposto dall'autorità giudiziaria;

Vista la circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nella quale viene stabilita la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati da parte dei Servizi Sociali dei Comuni nel cui territorio insistono strutture di accoglienza;

Ritenuto necessario, dunque, approvare la Convenzione con la Struttura di accoglienza di secondo livello “La Speranza” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale “Benessere” di Alcamo per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) per il periodo dal 10/06/2015 al 31/12/2015;

Atteso che l'impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 e che trattasi di spesa socio-assistenziale obbligatoria rivolta a soggetti con fragilità sociale e che necessitano di intervento di pronto soccorso sociale per situazione di emergenza personale e familiare come previsto dell'art. 22 della Legge 320/00;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 13/05/2015 che proroga l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 al 30/07/2015;

Vista la Delibera di C.C. n. 173 del 30/11/2014 che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Atteso che con Delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l'ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.

Viste le disposizioni ordinamentali disposte dall'Assessorato Regionale EE.LL. con la circolare n.15 del 31/10/2002;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con la Coop.Sociale "Benessere" di Alcamo per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo;
- 2) di autorizzare, il Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino alla stipula della presente convenzione;
- 3) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 4) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Il responsabile del procedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *"Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale "Benessere" di Alcamo per il periodo dal 10/06/2015 al 31/12/2015;*

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visti eventuali leggi di settore;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *"Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale "Benessere" di Alcamo per il periodo dal 10/06/2015 al 31/12/2015;*

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale avente per oggetto: *Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "La Speranza" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale "Benessere" di Alcamo per il periodo dal 10/06/2015 al 31/12/2015*

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 02/07/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 08/07/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Visto: L'assessore al ramo.

C O M U N E D I A L C A M O

CONVENZIONE

RELATIVA A GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA) PERIODO 10/06/2015-31/12/2015

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nei locali del 3° Settore
Servizi al Cittadino – Sviluppo economico

TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" per la quale interviene il Dott. Francesco Maniscalchi nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° _____ del _____, esecutiva;

E

La Cooperativa Sociale Benessere con sede in Alcamo Via Porta Palermo n. 78, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dalla Signora Montemagno Annamaria nella qualità di legale rappresentante, autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori di età 14-18 anni, di genere maschile, giusto decreto n. 17008 del 13/05/2015 del competente Assessorato regionale degli enti locali ai sensi dell'art.28 della L.R. n. 22/86 (autorizzazione limitata al 31/12/2015) presso la Struttura di accoglienza di secondo livello "La Speranza" ubicata in Alcamo in Via Carlo Levi n. 7, con capacità ricettiva di n. 12 unità, + 2 unità circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° 7 minori su n° 12 posti + 2 complessivi, minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) dal 10/06/2014 al 31/12/2015 ovvero fino all'inserimento presso strutture dello SPRAR qualora avvenga entro il 31/12/2014.

Art. 2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n° 12 posti + 2 (circolare del 04/11/2014 prot. 39653 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana).

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella Comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

L'Ente contraente con stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), nel rispetto di tutte le normative in materia.

Art. 3

Le Comunità Alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n° 1 coordinatore;
- n° 1 assistente sociale;
- n° 4 educatore professionale;
- n° 1 mediatore interculturale e linguistico;
- n° 1 infermiere professionale;
- n° 1 inserviente;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo o neuropsichiatra, e n° 1 operatore legale e/o avvocato.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 16; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.);
- l'assistenza socio-sanitaria;
- la mediazione culturale;
- l'orientamento e assistenza legale;
- servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personali, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asp. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 iva inclusa, pro capite per i giorni di effettiva presenza, (giusta nota prot. n. 2351 del 05/12/2014 della Prefettura di Trapani relativa alla circolare Ministeriale n. 14241 del 26/11/2014) a partire dal 10/06/2015 fino al 31/12/2015, fatto salva ogni ulteriore modifica in merito.

Eventuali integrazioni al costo pro die pro capite di € 45,00 saranno corrisposte unicamente nel caso in cui la Regione o altri Enti assegnino a tale titolo ulteriori risorse e comunque fino alla concorrenza di € 25,00 pro die pro capite e quindi per un importo complessivo massimo di € 70,00 IVA inclusa pro die pro capite. Resta inteso che nessun importo integrativo sarà corrisposto nel caso in cui la Regione o altri Enti non assegnino specifiche risorse integrative come sopra indicato, ne alcuna anticipazione.

Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 10/06/2015 al 31/12/2015 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio per gli ospiti di effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il sig. La Rocca Lorenzo nella qualità di amministratore unico, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'ENTE CONTRAENTE

L'ENTE LOCALE

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/07/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Segretario Generale

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2015

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati